

Per gli ordini forensi accreditamento semplificato

Il Legislatore non ha però dettato paletti sufficientemente stringenti in ordine ai requisiti di professionalità, neutralità, indipendenza e terzietà degli enti nonostante le indicazioni della delega

DI PAOLA VENTURA

Il capo terzo del Dlgs del 4 marzo 2010 n. 28 è interamente dedicato agli organismi di mediazione. I quattro articoli che lo compongono consentono di comprendere, almeno a grandi linee (nonostante le gravi lacune di cui si dirà infra), e in attesa dei decreti ministeriali, quale sia il “modello” di organismo immaginato dal legislatore come il più adatto a svolgere una funzione che, come ci accorgeremo nei mesi a venire, si prospetta di rilevanza strategica.

La libertà di scelta - Una premessa terminologica si rende doverosa: la mediazione del decreto (trattasi, giova ricordarlo, di mediazione stragiudiziale, ovvero svolta da un soggetto che non è organo del potere giudiziario in senso stretto) alla quale “chiunque può accedere” per risolvere «una controversia in materia civile e commerciale vertente su diritti disponibili» (articolo 2) può essere libera (o *ad hoc*) o amministrata: nella prima le parti stabiliscono liberamente di devolvere la controversia a un terzo scelto di comune accordo, unitamente al quale esse decidono le eventuali regole del procedimento di mediazione; nella seconda, invece, le parti accettano la proposta

di una determinata istituzione (pubblica o privata) che offre una propria organizzazione e un regolamento per lo svolgimento del tentativo di mediazione.

A tutt’oggi, quindi - in regime “facoltativo” - dove l’unico limite all’accesso alla mediazione è dato dalla disponibilità del diritto, è possibile scegliere liberamente, oltre che “se” tentare la mediazione, anche “come” svolgerla, scegliendo il centro in base ai criteri più liberi possibili (si potrebbe addirittura decidere, fino al 4 marzo 2011, di adire un centro di mediazione non accreditato, purché consapevoli del fatto che, in tal caso, non troverebbero applicazione le previsioni contenute nel decreto 28/2010).

I paletti alla fine del periodo transitorio - Questa libertà di scelta si ridurrà quando (appunto dal marzo 2011), cessato il periodo transitorio previsto dall’articolo 24, comma 1, entrerà in vigore la mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità per le materie elencate all’articolo 5, comma 1, del decreto, venendosi a determinare una sorta di “doppio binario” di accesso alla mediazione: per le controversie di cui all’elenco anzidetto il tentativo dovrà necessariamente

esperirsi, perché sia assolta la condizione di procedibilità, avanti un Organismo di Mediazione tra quelli iscritti al registro istituito presso il ministero di Giustizia. Per tutte le altre categorie di controversie, la scelta del “se” e del “come” procedere al tentativo di mediazione stragiudiziale, resta riservata esclusivamente alle parti.

È quindi evidente l’importanza di tali organismi di mediazione.

L’articolo 16 prevede che gli enti pubblici e privati «che diano garanzie di serietà ed efficienza» siano abilitati a costituire organismi per la gestione del servizio di mediazione, previa la necessaria iscrizione in apposito registro (riferendosi a quello già istituito presso il ministero della Giustizia ai sensi del Dm 222/2004, al quale dovevano essere iscritti gli organismi autorizzati alla gestione dei tentativi di conciliazione previsti dall’articolo 38, Dlgs 5/2003), riservando al ministero il compito di disciplinare, con successivi decreti, «la formazione del registro e la sua revisione, iscrizione, sospensione e cancellazione degli iscritti, l’istituzione di separate sezioni del registro per specifiche competenze... nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organi-

Le regole dell'indennità

INDENNITÀ SPETTANTI AGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE (Dlgs 4 marzo 2010, n. 28, articoli 17 e 20)

Con decreto ministeriale verranno determinati

L'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli **organismi pubblici di mediazione**

I **criteri** per l'approvazione delle **tabelle** delle indennità **proposte dagli organismi costituiti da enti privati**

Le **maggiorazioni** massime delle indennità dovute, **non superiori al 25%**, nell'ipotesi di **successo della mediazione**

Le **riduzioni** minime delle indennità dovute nell'ipotesi in cui la **mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale**

quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

a cura di **Giuseppe Finocchiaro**

smi»; sino all'emanazione di tali decreti, si applicano, in quanto compatibili, quelli adottati in materia di conciliazione societaria: Dm 222/2004 e 223/2004.

I requisiti di professionalità richiesti - Il Legislatore delegato ha quindi esteso il sistema già previsto in ambito societario, generalizzandolo, e omettendo di fornire indicazioni più precise in ordine ai requisiti di professionalità, neutralità, indipendenza e terzietà nonostante l'espressa indicazione della legge delega in tal senso e le istanze avanzate da più parti.

Del tutto insufficiente e generico il richiamo alle «garanzie di serietà ed efficienza» che l'organismo è tenuto a rendere: requisito di non facile in-

dividuazione e dai contenuti sfuggenti. Ben più utile sarebbe stata un'indicazione chiara in ordine alla natura, lo scopo, l'attività e ambito di operatività dell'ente; un'indicazione esplicita sui contenuti minimi che il regolamento deve contenere, soprattutto con riguardo a delicatissimi temi quali: i criteri di nomina dei mediatori, nonché di eventuali ausiliari e/o consulenti; la loro durata in carica; i requisiti minimi di professionalità e specializzazione.

Aspetti questi nient'affatto marginali se si pensa che la buona riuscita della mediazione è diretta conseguenza dell'efficienza e professionalità degli organismi che la amministrano, ai quali è riservato l'arduo compito di reclutare mediatori all'altezza delle aspetta-

tive posto che dal loro operato, in ultima analisi, dipenderà il buon esito di questa legge e, più in generale, il successo della mediazione.


Delegare a fonti di rango secondario il compito di disciplinare tali aspetti non è stata una scelta opportuna e giustifica il clima di (ansiosa) attesa per l'emanazione dei decreti ministeriali, almeno da parte degli operatori del settore e di coloro che, sino a oggi, si sono spesi per la diffusione della mediazione e un suo corretto utilizzo.

Il peso dei regolamenti interni - È sicuramente positivo l'espresso richiamo al codice etico che ogni organismo dovrà depositare, unitamente al regolamento, presso il ministero: ma, ancor più determinante sarà disciplinare un sistema di controllo, attento ed efficiente, nel verificare la conformità e il rispetto di tali norme.

Massima attenzione quindi alla scelta dell'organismo che, in assenza di criteri di competenza (o di un'apposita clausola), viene totalmente rimessa alle parti, anzi, alla parte che per prima deposita, con ciò esercitando un potere con conseguenze non da poco: immaginiamoci di poter scegliere un organismo che escluda, per regolamento, la possibilità per il mediatore di avanzare una proposta; o che dia un'indicazione chiara dei presupposti in assenza dei quali il mediatore non potrà esercitare tale facoltà; o, ancora, che preveda uno specifico regolamento nella materia di

La concorrenza tra i diversi settori

ORGANISMI DI MEDIAZIONE (Dlgs 4 marzo 2010 n. 28, articoli 16, 18 e 19)



a cura di Giuseppe Finocchiaro

nostro interesse, magari con l'elenco consultabile di eventuali co-mediatori e un tariffario per i consulenti (per esempio i medici legali nelle controversie in materia di responsabilità medica).

È chiaro che la facoltà di scegliere l'organismo in base al regolamento che più ci aggrada, sarà oggetto della consulenza legale e dovrà, quindi, diventare "bagaglio" di conoscenza di ogni avvocato.

Altra rilevante novità di questo decreto, è il ruolo riservato agli ordini forensi: l'articolo

18 attribuisce loro la possibilità di costituire organismi presso ciascun tribunale, e il riconoscimento automatico dei requisiti per l'iscrizione al registro (possibilità questa, a oggi riservata solo alle Cciaa).

Seppur in assenza di una vera e propria previsione di esclusiva in favore degli avvocati, è evidente che il legislatore abbia sottolineato la stretta connessione tra le sorti della mediazione e il ruolo che, in essa, vorrà giocare la classe forense.

Già a seguito dell'emana-

zione del Dlgs 5/2003 alcuni Ordini avevano provveduto a costituire i propri organismi. A oggi se ne contano sette (tra quelli accreditati) ma il numero è sicuramente destinato a crescere nonostante la previsione dei costi da sostenere preoccupi non poco gli Ordini.

Anche agli altri ordini professionali è data la possibilità, seppur in via residuale, di costituire "organismi speciali" (articolo 19) per le controversie nelle materie di riferimento. ■